COMUNE DI LAVAGNA

COMUNE DI LAVAGNA
Città Metropolitana di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 31/03/2016

N. 41

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016: ISCRIZIONE DELLA RELATIVA PROPOSTA DI DELIBERA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno Duemilasedici, addì trentuno del mese di Marzo, alle ore 09:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
1.	SANGUINETI GIUSEPPE	- Sindaco	X	
2.	BARBIERI LUIGI	- Vice Sindaco	X	
3.	VATTUONE ANNABELLA	- Assessore	X	
4.	BERSAGLIO DANILO	- Assessore	X	
5.	REBORI NICOLETTA	- Assessore	X	
6.	LOBASCIO ROSARIO	- Assessore	X	
		TOTALE	6	0

Presiede la seduta il Sindaco Dott. Giuseppe SANGUINETI.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Caviglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione e proposta del Sindaco **Dott. Giuseppe Sanguineti** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

ATTESO che la Civica Amministrazione è chiamata ad approvare gli atti propedeutici alla successiva approvazione del Bilancio di Previsione e del Documento Unico di Programmazione, tra i quali l' approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento Sig. Ivo Stefanini ha predisposto uno schema di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, il cui testo si riporta di seguito integralmente:

* * * * *

"SCHEMA/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE"

(Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari - *Ufficio Tributi*)

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016.

Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti, Assessore al Bilancio, Finanze e Programmazione Economica si pone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione per l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) che istituisce, dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti denominate imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);

Preso Atto che l'imposta municipale propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale al 1° gennaio 2014;

Considerato che il D.L. 201/2011 all'art. 13 comma 6 sancisce che "i comuni con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base" , pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato che il successivo comma 7 dispone : "*L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali*";

Atteso tuttavia che attraverso la Legge di Stabilità 2016, n.208 del 28 dicembre 2015, art.1, comma 26, è stato disposto il blocco dell'aumento delle aliquote per l'anno corrente;

Visto che ai sensi della pregressa L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) **l'imposta municipale propria** *(di cui all'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, e succ. mod.,)* **non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categoria catastali A1, A8 e A9 (cosiddette "case di lusso")**;

Rimarcato che dall'imposta dovuta per le suindicate abitazioni principali e relative pertinenze "*si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione*" *(se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica*);

Atteso che ai sensi della succitata L. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è più dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011;

Che a tutt'oggi, sempre in osservanza alla L.147/2013 , art. 1, c.380, lettera "f" , è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" , calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 del D.L.201 del 2011 e che, pertanto, solo per l'eventuale parte costituita dalla differenza in aumento dell'aliquota è beneficiario il Comune;

Atteso che il D.L. 31 agosto 2013, n.102, convertito con mod. dalla Legge 28 ottobre 2013, n.124, all'art.2, comma a) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

Preso Atto che come indicato all'art.10, comma 1, parte I, del Regolamento per la disciplina della IUC, disposto ai sensi dell'art.1, comma 707, comma 3, della L. 147/2013, si considera abitazione principale, con i benefici previsti, anche l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;
Che, invece, **la medesima assimilazione alla "abitazione principale"** in precedenza estesa anche ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

stato **iscritti AIRE**, ai sensi dell'art.9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47 convertito con modificazioni nella L.23 maggio 2014, n.80 **a partire dall'anno 2015 viene limitata solamente ai Contribuenti** ***"già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza"*** *(quindi titolari di pensioni erogate non da un Ente italiano)* e riguarda una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata né concessa in comodato;

Considerato inoltre che l'IMU non è applicata a:
- unità immobiliari appartenenti alle coop. Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari **ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;**
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;
-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente nelle FF.AA. e di Polizia ad ordinamento militare, nonché dal personale del Corpo nazionale VV.FF. E, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, lett. "h" , del D.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Che a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art.1, comma 13 della summenzionata Legge 208/2015, i terreni agricoli ubicati nei Comuni considerati "montani" dalla circolare del MEF n.9 del 14.06.1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della G.U. n.141 del 18.06.1993, come nella fattispecie il Comune di Lavagna, sono esenti dall'imposta municipale propria;

Preso atto che secondo il disposto di cui all'art.1, comma 10 della "Legge Finanziaria 2016" nonché da quanto esplicitato attraverso la Risoluzione del MEF n.1/DF del 17 febbraio 2016, prot.3946, per gli immobili concessi in comodato (fatta eccezione per quelle classificate come A1, A8, A9) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50 per cento a condizione però che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato;

Che ai sensi dei commi 53-54 della più volte summenzionata Legge di Stabilità 2016, per quanto attiene agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75 per cento (dunque - 25 per cento);

Richiamato l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte del Consiglio Comunale degli enti locali è differito dal 31 marzo al 30 aprile *(L'ulteriore differimento è stato deliberato con decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 - Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016 - Fanno eccezione le città metropolitane e le province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016);*

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 09.06.2015 inerente l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 18/03/2015 relativa alla designazione del Funzionario responsabile dell'Imposta Municipale Unica (I.U.C.);

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel

Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Atteso che la competenza in termini di approvazione regolamenti e tarifef tributi è demandata come da norme vigenti al Consiglio Comunale;

Atteso che, alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter procedere con l'approvazione delle aliquote e relative detrazioni afferenti all'imposta municipale propria, anno 2016, confermando di fatto quelle già in vigore per l'esercizio 2015, come di seguito riportato:

Tipologia imponibile	*Aliquota - Detrazioni*
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	**0,45 per cento** detrazione su base annuale di **€ 200,00**
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, (che percepiscono quindi una pensione erogata da un Ente del loro Paese di residenza) a riguardo di una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato	**0,45 per cento** detrazione su base annuale di **€ 200,00**
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non compresi tra quelli trattati come pertinenza di abitazioni principali, ovvero, quelli che non possono essere considerati tali e che rimangono comunque a disposizione del possessore, quelli locati, quelli dati in comodato, quelli annessi alle "seconde case" , ecc. ; - Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1,	**0,76 per cento**

C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca nel porto turistico); - Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in locazione con contratto regolarmente registrato *(per quanto attiene agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dello 0,76 % è ridotta al 75 per cento (dunque - 25 per cento);* - Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente (in questo caso non è necessaria la registrazione ma è sufficiente presentare un'autocertificazione) *[è previsto oltre alla fruizione dell'aliquota ridotta dello 0,76 % l'ulteriore beneficio della riduzione della base imponibile del 50 per cento a condizione però che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato];*	
- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 non locati, sfitti, a disposizione (seconde case) – Aree fabbricabili – Immobili di categoria catastale da A/1 ad A/9 di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) che NON siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza	**1,06 per cento**
– Posti barca nel porto turistico	**1,06 per cento**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari

dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data_____;
- parere favorevole del Il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari dott.ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data _____;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento sig. Ivo Stefanini;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 inerente l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) e la n.56 del 09.06.2015 inerente l'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

Il **Presidente** pone in votazione il provvedimento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:
.....

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti **aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016** :

Tipologia imponibile	*Aliquota - Detrazioni*
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%)	**0,45 per cento** detrazione su base annuale di **€ 200,00**
Abitazioni principali delle sole categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 (nel rispetto del limite di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente per ciascuna categoria catastale va applicata l'aliquota dello 0,76%) di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato e di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, (che	**0,45 per cento** detrazione su base annuale di **€ 200,00**

percepiscono quindi una pensione erogata da un Ente del loro Paese di residenza) a riguardo di una ed una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato	
- Immobili di categoria C/2, C/6, C/7 non compresi tra quelli trattati come pertinenza di abitazioni principali, ovvero, quelli che non possono essere considerati tali e che rimangono comunque a disposizione del possessore, quelli locati, quelli dati in comodato, quelli annessi alle "seconde case" , ecc. ; - Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, C/3, C/4, C/5, immobili da D/1 a D/10 (ad esclusione dei posti barca nel porto turistico); - Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in locazione con contratto regolarmente registrato *(per quanto attiene agli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dello 0,76 % è ridotta al 75 per cento (dunque - 25 per cento);* - Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 concessi in comodato gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado ivi dimoranti e residenti anagraficamente (in questo caso non è necessaria la registrazione ma è sufficiente presentare un'autocertificazione) *[è previsto oltre alla fruizione dell'aliquota ridotta dello 0,76 % l'ulteriore beneficio della riduzione della base imponibile del 50 per cento a condizione però che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato];*	**0,76 per cento**
- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a cat.A/9 non locati, sfitti, a disposizione (seconde case) – Aree fabbricabili – Immobili di categoria catastale da A/1 ad	**1,06 per cento**

A/9 di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) che NON siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza	
– Posti barca nel porto turistico	**1,06 per cento**

2. Che i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a riguardo di una ed una sola unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 considerata direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta nel territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in comodato, dovranno presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 31 dicembre 2016;

3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni così come approvate entrano in vigore con decorrenza dal 01/01/2016;

4. Che l'atto deliberativo dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e Finanze mediante la procedura di trasmissione telematica attraverso l'inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata esecuzione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

.....

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione sopra riportata,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lavagna. Lì

Il Responsabile del procedimento

(Ivo Stefanini)

*Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE** attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.*

Lavagna, lì

Il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari

dott.ssa Lorella CELLA

*Sulla su esposta proposta di Deliberazione si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i.*

Lavagna, lì

Il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino e Finanziari dott.ssa Lorella CELLA

* * * * *

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 29/03/2016;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al cittadino e Finanziari, Dott. ssa Lorella Cella in ordine alla regolarità contabile in data 29/03/2016;

Ritenuto di condividere il testo della proposta di delibera sopra riportato;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

D E L I B E R A

1) di approvare l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione ad oggetto "**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2016**", il cui testo è integralmente riportato nelle premesse del presente atto;

2) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Sig. Ivo Stefanini il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in

esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)

COMUNE DI LAVAGNA

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)

==========

Pubblicata in data 01 APR. 2016 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

COMUNE DI LAVAGNA

Il Messo Comunale

==========

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il_____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Segretario Generale
(S. Caviglia)